



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Elisa **BORELLI** Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **32751** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 79430, riferibile alla dott.ssa Laura Veronese, agente contabile, quale Responsabile del Settore Patrimonio Montano e incaricata della riscossione dei corrispettivi per il rilascio dei permessi di raccolta dei funghi epigei dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni (VI), per l'esercizio 2021;

Visti gli atti del giudizio;

Udito, all'udienza pubblica del 14 maggio 2026, tenutasi con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Zotti, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Francesca Garlisi, che concludeva come da verbale.

Premesso in

	FATTO	
	1. Con relazione n. 640/2025 del 9 dicembre 2025, il Magistrato istruttore	
	chiedeva di sottoporre al giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 79430,	
	reso dalla dott.ssa Laura Veronese, Responsabile dell'Area Patrimonio	
	Montano e agente contabile incaricata della riscossione dei corrispettivi per il	
	rilascio dei permessi di raccolta dei funghi epigei dell'Unione Montana	
	Spettabile Reggenza dei Sette Comuni (VI), per l'esercizio 2021, depositato in	
	data 17 novembre 2022.	
	Riferiva il Magistrato istruttore che il conto, redatto secondo lo schema del	
	modello 21 di cui al d.P.R. n. 194/1996, esponeva riscossioni e riversamenti	
	per euro 151.225,00, con annotazione a margine della restituzione di euro	
	3.980,00 ai soggetti incaricati della distribuzione dei permessi per versamenti	
	non dovuti, per un netto di euro 147.245,00, corrispondente al totale esposto	
	nel prospetto riassuntivo allegato al conto (acquisito in istruttoria perché non	
	depositato all'atto della resa). Con nota istruttoria prot. n. 2146 del 20 agosto	
	2025 era stata richiesta all'Unione Montana una relazione analitica sulle	
	modalità di riscossione tramite i diciotto distributori incaricati, sul	
	riversamento delle somme e sulla rendicontazione delle vendite, nonché	
	chiarimenti sull'annotazione a margine relativa alle restituzioni e sui conti	
	presentati dai singoli distributori; l'Ente, con nota del 9 settembre 2025,	
	forniva i chiarimenti richiesti, ma non trasmetteva i conti né i riepiloghi	
	sottoscritti dai singoli distributori, producendo nuovamente il solo prospetto	
	riassuntivo già allegato al conto.	
	All'esito dell'istruttoria così condotta, il Magistrato istruttore rilevava i	
	seguenti profili critici: a) la mancata presentazione, da parte dei diciotto	
	2	

	di prelievo", sottoscritti da ciascun distributore all'atto del ritiro dei permessi,	
	e dei "rendiconti complessivi annuali di riepilogo", redatti in contraddittorio	
	con i medesimi in occasione della verifica conclusiva di fine stagione,	
	configurerebbe una resa del conto sostanziale equivalente a quella individuale,	
	in ragione del comportamento concludente dei distributori che partecipano	
	alla verifica e accettano senza riserve il saldo finale; ha confermato la	
	legittimità della qualificazione del conto come riassuntivo ex art. 140, comma	
	1, ultimo periodo, c.g.c.; ha depositato una dichiarazione sostitutiva di atto	
	notorio, ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445/2000, attestante la ricognizione dei	
	numeri seriali dei permessi rimasti in giacenza presso l'Unione per l'anno	
	2021; ha giustificato l'esposizione tra le riscossioni delle somme di euro	
	3.980,00 quale conseguenza della rigidità del modello 21; ha infine	
	riconosciuto che la corretta tecnica contabile avrebbe richiesto, quanto ai	
	versamenti anticipati, il transito delle somme tra le partite di giro, ma ha	
	escluso che tale difformità abbia prodotto pregiudizio per l'Erario. Ha	
	concluso chiedendo che la Sezione accertasse e dichiarasse la regolarità del	
	conto e pronunciasse il discarico dell'agente contabile.	
	3. All'udienza pubblica del 14 maggio 2026, tenutasi con l'assistenza della	
	dott.ssa Alessandra Zotti, il Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Francesca	
	Garlisi concludeva come da verbale e la causa veniva trattenuta in decisione.	
	Ritenuto in	
	DIRITTO	
	I. Oggetto del giudizio	
	Il presente giudizio ha ad oggetto l'esame del conto giudiziale n. 79430, reso	
	dalla dott.ssa Laura Veronese quale agente contabile incaricata della	
	4	

	riscossione dei corrispettivi per il rilascio dei permessi di raccolta dei funghi	
	epigei nel territorio dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette	
	Comuni, per l'esercizio finanziario 2021.	
	L'esame della documentazione in atti consente al Collegio di formulare un	
	giudizio sulla regolarità formale e sostanziale del conto, secondo la funzione	
	tipica del giudizio di conto delineata dagli artt. 139 ss. del codice di giustizia	
	contabile. Tale giudizio non si esaurisce nella mera verifica documentale, ma	
	è finalizzato ad accertare la veridicità, la completezza e l'attendibilità della	
	rappresentazione contabile delle somme riscosse e dei titoli affidati alla	
	gestione dell'agente, esigenza che si pone in termini particolarmente stringenti	
	laddove, come nel caso di specie, la riscossione sia affidata a una pluralità di	
	soggetti operanti sulla base di un sistema di rapporti convenzionali.	
	II. Sulla qualificazione del rapporto tra l'Unione Montana e i distributori	
	Il Magistrato istruttore ha correttamente posto in luce come, nella fattispecie,	
	si prospettino due possibili inquadramenti del rapporto tra l'Unione Montana	
	e i diciotto soggetti incaricati della vendita dei permessi: quello dell'art. 192	
	del R.D. n. 827/1924, che configura un rapporto tra agente contabile principale	
	e agenti secondari, tenuti a rendere il proprio conto giudiziale "da unirsi a	
	corredo" di quello del primo; ovvero quello dell'art. 140, comma 1, ultimo	
	periodo, c.g.c., che consente all'amministrazione di riunire in uno o più conti	
	riassuntivi le gestioni di contabili della stessa specie. Anche la Procura	
	regionale, in udienza, ha condiviso quest'ultimo inquadramento, evidenziando	
	come esso si desuma, in particolare, dallo schema riassuntivo predisposto	
	dall'Ente in contraddittorio con gli incaricati, allegato al conto.	
	Tale qualificazione non è, tuttavia, da sola sufficiente a superare l'irregolarità	
	5	

	rilevata in sede istruttoria. Come correttamente osservato dal Magistrato	
	istruttore, infatti, delle due l'una: o l'amministrazione deposita presso la	
	Sezione i singoli conti resi da ciascun agente, oppure, qualora intenda	
	avvalersi della facoltà di cui all'art. 140, comma 1, ultimo periodo, c.g.c., deve	
	in ogni caso essere in grado di fornire, a supporto del conto riassuntivo, gli	
	elementi che attestino l'effettiva resa del conto da parte di ciascuna sotto	
	gestione e, segnatamente, una rendicontazione che ciascun incaricato abbia	
	formato e sottoscritto, e che dia conto, in contraddittorio con	
	l'amministrazione, dei titoli ricevuti in consegna, di quelli venduti, annullati e	
	restituiti, nonché dei versamenti effettuati.	
	Nel caso di specie, dall'istruttoria è emerso che nessuno dei diciotto	
	distributori ha mai presentato all'Unione Montana un conto giudiziale, né	
	alcun documento di rendicontazione integralmente a propria firma. L'esame	
	della documentazione prodotta in memoria consente, peraltro, di precisare	
	ulteriormente tale rilievo. I cosiddetti "rendiconti di prelievo" - rilasciati a	
	ciascun distributore in occasione del ritiro dei blocchetti di permessi -	
	risultano effettivamente sottoscritti dal singolo incaricato e attestano, con	
	apposizione di firma, l'assunzione di responsabilità per i titoli, identificati per	
	serie numerica, ricevuti in consegna: essi documentano, dunque, in modo	
	adeguato la sola fase del carico. La successiva fase di verifica e chiusura - la	
	cosiddetta "resa del conto sostanziale" invocata dalla difesa - risulta invece	
	affidata a un "rendiconto complessivo annuale di riepilogo" redatto	
	unilateralmente dall'ufficio, che riporta il raffronto tra permessi consegnati,	
	venduti e restituiti e che recepisce, quale unico riscontro di verifica,	
	l'annotazione interna "Ok controllato" (o equivalente), priva tanto della	
	6	

	e di quelli consumati. Di tale gestione (segnatamente dei titoli giornalieri,	
	mensili e annuali rimasti in giacenza presso l'ufficio interno dell'Unione e mai	
	consegnati ai distributori esterni) non vi è evidenza alcuna nel conto né nel	
	prospetto riepilogativo allegato. La dichiarazione sostitutiva di atto di	
	notorietà prodotta in allegato alla memoria, sebbene riporti un'analitica	
	ricognizione dei numeri seriali dei permessi rimasti in giacenza, presenta le	
	medesime criticità sopra evidenziate con riguardo ai rendiconti di riepilogo	
	per distributore: si tratta di un atto unilaterale dell'agente contabile, formato a	
	distanza di oltre quattro anni dai fatti di gestione, non contestuale alla loro	
	verificazione né corredato da riscontro documentale autonomo, quale ad	
	esempio un verbale di ricognizione redatto in contraddittorio all'epoca della	
	gestione. Pur non emergendo alcun elemento che ne ponga in dubbio la	
	veridicità sostanziale, tale dichiarazione non può ritenersi equipollente, sotto	
	il profilo della regolarità del conto, alla resa del conto del consegnatario a	
	materia prescritta dalla norma citata.	
	Quanto alla modalità di versamento anticipato adottata da Lievore Monica,	
	Stella Alessandra e Frigo Giuliana, essa non trova riscontro nella	
	convenzione-tipo approvata con delibera della Giunta dell'Unione Montana n.	
	8 del 15 febbraio 2021, la quale prevedeva, a garanzia dell'osservanza delle	
	condizioni convenzionali, tre alternative forme di garanzia: il versamento, a	
	mezzo bonifico, di una somma pari al 5 per cento dell'importo presunto dei	
	permessi da vendere; la costituzione di una polizza fideiussoria di pari	
	importo; ovvero il versamento, sul conto corrente dell'Unione, dell'importo	
	corrispondente ai permessi di volta in volta prelevati per la distribuzione.	
	Come risulta dalla determinazione n. 317 del 16 dicembre 2021, a firma della	
	8	

	dott.ssa Veronese quale Responsabile dell'Area Patrimonio Montano, dei	
	diciotto distributori, quindici hanno optato per il versamento del 5 per cento	
	(per un importo complessivo di euro 5.445,44, correttamente imputato al titolo	
	7 del bilancio - partite di giro - capitolo 880, missione 99, in applicazione del	
	principio contabile di cui all'all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), mentre Lievore	
	Monica, Stella Alessandra e Frigo Giuliana hanno optato per il versamento	
	anticipato dell'intero importo corrispondente ai permessi via via prelevati.	
	La medesima determinazione dà atto che tali ultimi tre distributori hanno	
	versato, nel corso della gestione, importi superiori a quelli corrispondenti ai	
	permessi effettivamente venduti (Frigo Giuliana: permessi venduti euro	
	29.325,00, versato euro 29.850,00, differenza euro 525,00; Lievore Monica:	
	permessi venduti euro 16.335,00, versato euro 17.900,00, differenza euro	
	1.565,00; Stella Alessandra: permessi venduti euro 29.510,00, versato euro	
	31.400,00, differenza euro 1.890,00; totale euro 3.980,00) e ne dispone la	
	restituzione, qualificando l'operazione come restituzione dovuta al fatto che i	
	tre distributori avrebbero "acquistato anticipatamente un numero maggiore di	
	permessi rispetto a quelli che effettivamente poi hanno venduto". Come	
	correttamente rilevato dal Magistrato istruttore, l'operazione non configura,	
	in realtà, un acquisto di permessi, né un riversamento in eccedenza di somme	
	riscosse, ma la differenza algebrica tra l'importo versato anticipatamente a	
	titolo di deposito cauzionale (che l'Ente è tenuto a restituire una volta	
	adempiuta l'obbligazione garantita) e l'importo delle riscossioni	
	effettivamente incassate dal distributore, che questi è tenuto a riversare. Si	
	tratta, pertanto, di operazioni soggette a un differente trattamento contabile,	
	dovendo i depositi cauzionali essere imputati tra le partite di giro e i proventi	
	9	

	da vendita dei permessi tra le entrate extratributarie dell'Ente. La	
	determinazione n. 317/2021 ha imputato la spesa di euro 3.980,00 per la	
	restituzione, rispettivamente, per euro 3.465,00 al capitolo 440-1 (missione 9,	
	programma 2, titolo 1 - corrispondente al codice U.1.03.02.99.999, "Altri	
	servizi diversi n.a.c.") e per euro 515,00 al capitolo 171-5 (missione 1,	
	programma 2, titolo 1 - corrispondente al codice U.1.03.02.18.000, "Servizi	
	sanitari"): imputazioni che, afferendo entrambe al titolo 1 del bilancio (spesa	
	corrente) e a codici privi di pertinenza con la natura del deposito cauzionale,	
	anche se solo in quota parte, non possono ritenersi corrette, pur trattandosi di	
	atto amministrativo distinto dal conto sottoposto al giudizio della Sezione.	
	Si osserva, incidentalmente, che l'agente contabile, nella propria memoria, ha	
	qualificato la posizione di Frigo Giuliana in termini diversi da quelli di	
	Lievore Monica e Stella Alessandra, ricondotta a un mero «rimborso per	
	eccedenze riscontrate in sede di saldo» piuttosto che alla restituzione della	
	garanzia per versamento anticipato; tale distinzione non trova, tuttavia,	
	riscontro nella determinazione n. 317/2021, che annovera Frigo Giuliana	
	(F.G.), al pari degli altri due, tra i distributori che si erano avvalsi della	
	modalità del versamento anticipato, e non incide, in ogni caso, sulla sostanza	
	del rilievo. Le considerazioni che precedono pongono quindi in evidenza un	
	ulteriore profilo di irregolarità del conto, relativo alla sua inidoneità a	
	rappresentare correttamente i fatti di gestione: l'importo delle riscossioni	
	esposto nel conto comprende, infatti, le somme di euro 3.980,00 che non sono	
	mai state effettivamente rimosse a tale titolo, corrispondendo a una quota parte	
	del deposito cauzionale anticipatamente versato dai tre distributori sopra	
	indicati, e quindi a un diverso titolo giuridico rispetto alla riscossione del	
	10	

